



INCENTIVI ACQUISTO MEZZI AUTOTRASPORTO

E' stato pubblicato il Decreto Dirigenziale che disciplina le modalità operative per l'erogazione del fondo per l'autotrasporto.

Il procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:

la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

È previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025. In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale

All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.

Ove la piattaforma rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 17 gennaio 2025 all'indirizzo PEC ram.investimenti2025@legalmail.it. L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovrà essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovrà essere indicato nell'istanza medesima.

Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche, l'elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione "Temi – Trasporti – Autotrasporto merci – Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2024 - Investimenti".

Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono, a decorrere dalle ore 10:00 del 17 febbraio 2025 ed entro le ore 16:00 del 19 settembre 2025, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.A. la documentazione tecnica nonché la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, le imprese forniscono altresì prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

Le credenziali di accesso al sistema informatico vengono trasmesse dal soggetto gestore RAM SpA all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.



CARTE TACHIGRAFICHE - REGISTRAZIONE 56 GIORNI – richiesta di chiarimenti

Come saprete dal 31.12.2024 le carte tachigrafiche devono registrare 56 giorni di attività, siccome sul tema vi sono diverse interpretazioni del Sistema della Camere di Commercio si è proposto interpello al Ministero per dirimere la questione una volta per tutte. Ecco il testo della richiesta di chiarimento:

“Le CCIAA, preposte al rilascio delle carte tachigrafiche, forniscono indicazioni difformi sull'argomento.

Tra esse, c'è chi sostiene che le carte tachigrafiche rilasciate antecedentemente al mese di luglio 2023, non sono in grado di registrare i 56 giorni.

Altre sostengono quanto segue:

- qualunque tessera ad oggi attiva è una "G2" in quanto le tessere "G1" non vengono più emesse da luglio 2019 e quindi sono tutte scadute a luglio 2024. Il Reg. UE 2021/1228 stabilisce i parametri delle "G2V2" che permetteranno nuove funzioni ad oggi non ancora attive. Quindi: sia che si possieda una tessera "G2" prima versione (G2V1), che una "G2" seconda versione (G2V2), la tessera NON VA SOSTITUITA, NON SERVONO STAMPE. In pratica tutte le carte tachigrafiche in circolazione sino tutte predisposte per essere a norma con i controlli a 56 giorni anche se, fino al 31.12.2024, verranno controllati solo o 28 giorni come da normativa attuale. La tipologia delle carte tachigrafiche si distingue in base ai numeri di OMOLOGAZIONE riportato sul retro: G2V1 = E3 1003 G2V2 = E3 1004.

A nostro modesto avviso, la lettura ora richiamata appare quella corretta.

Fermo restando che questa interpretazione dovrebbe essere autorevolmente confermata da codesta rispettabile Amministrazione, elemento che potrebbe influire negativamente sulla possibilità di dimostrare i 56 giorni di attività delle carte G2V1 è rappresentato dalla frequenza dell'utilizzo della funzione "OUT OF SCOPE" o di altre funzioni che sottraggono memoria alla carta (spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, etc.).

A nostro parere, sarebbe inoltre opportuno orientare gli operatori economici del settore trasportistico fornendo esatte indicazioni circa le modalità di dimostrazione dei 56 giorni precedenti, nel momento in cui si dovesse provvedere, per qualsiasi motivo, a sostituire la carta tachigrafica. In questo caso, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna.

Questa specifica materia interessa circa 750.000 veicoli conto terzi di massa superiore a 3,5 tonnellate. Là dove non chiariti tempestivamente, i succitati dubbi interpretativi rischiano di determinare discrepanze in termini di comportamenti, da cui l'irrogazione di sanzioni ovvero la produzione di inutili incrementi di costi.

Tutto ciò premesso, si chiede un chiarimento ufficiale su quanto testé evidenziato.”

QUOTA ALBO 2025

Si ricorda che il Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori ha stabilito di MANTENERE INVARIATI (rispetto all'anno 2024) GLI IMPORTI relativi al pagamento del diritto annuale dovuto dalle imprese per l'anno 2025. Pagamenti dal 5 novembre. TERMINE DI PAGAMENTO: Entro il 31 Dicembre 2024.

APPLICATIVO “PAGAMENTO QUOTE ALBO”: Il versamento del contributo va effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con le modalità alternative di pagamento riportate sotto ed attivabili nell'apposita sezione “pagamento quote” presente sul sito www.alboautotrasporto.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La quota 2025 e le quote relative agli anni precedenti eventualmente non pagate, si possono pagare TRAMITE DUE MODALITÀ alternative previa registrazione ed accesso al portale:

1. PAGAMENTO ONLINE, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti.
2. PAGAMENTO TRAMITE UFFICIO POSTALE PREVIA CREAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA. L'utente stampa il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare tramite L'UFFICIO POSTALE, l'importo dovuto per l'anno 2025 generato automaticamente dal sistema.